




Regolamento per il funzionamento della Commissione Federale Impianti



Approvato dal Consiglio Federale del 10 aprile 2021



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FEDERALE IMPIANTI

- 1) Ai sensi di quanto previsto, in materia, dallo Statuto federale è costituita la “*COMMISSIONE FEDERALE IMPIANTI*”, il cui funzionamento è normato dal presente Regolamento.
- 2) Alla Commissione sono affidati:
 - ⇒ i compiti previsti dal “*REGOLAMENTO FEDERALE DI PROCEDURA PER L’OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLO SQUASH*”;
 - ⇒ le proposte di modifica al “Regolamento federale di procedura per l’omologazione degli impianti destinati allo squash”;
 - ⇒ lo studio di fattibilità di nuova impiantistica di squash destinata al para-squash, a luoghi aperti, ad attività scolastica, all’attività agonistica promozionale, alla pratica, agonistica e non, del gioco del doppio;
 - ⇒ all’analisi sulla tipologia di impiantistica per il gioco dello squash al fine di ottenere una classificazione ed un sistema di autorizzazione, relativamente all’impiantistica stessa, rapportate alla qualità degli eventi agonistici in essa ospitabili.
- 3) La Commissione, nominata dal Consiglio Federale all’inizio di ogni quadriennio olimpico, è composta da:
 - ⇒ il Presidente;
 - ⇒ tre componenti, di cui due in possesso di requisiti di natura tecnica relativamente alla progettazione di impiantistica sportiva ed il terzo nominato in rappresentanza del Consiglio della Federazione;
 - ⇒ il Segretario, che provvede ad istruire gli argomenti da sottoporre all’attenzione della Commissione, redige il processo verbale delle riunioni della Commissione e partecipa alle stesse con diritto di voto.
- 4) La Commissione, nella sua prima riunione utile, nomina il VicePresidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza e/o su sua delega.
- 5) La Commissione si riunisce su convocazione, anche via e-mail, del Presidente; l’o.d.g. della riunione dovrà pervenire ai componenti della Commissione almeno 6 gg. prima della riunione stessa; La Commissione si intenderà atta a deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o, in sua assenza, il VicePresidente.
- 6) La Commissione è soggetta, in caso di suo inadeguato funzionamento, su proposta del Presidente della Federazione, a revoca da parte del Consiglio Federale, che, contestualmente, provvederà all’insediamento della nuova Commissione, così come previsto dal presente Regolamento.
- 7) In caso di dimissioni di uno o più dei componenti della Commissione il Consiglio Federale provvederà, nella sua prima riunione utile, alla nomina dei sostituti.
- 8) Nell’espletamento delle sue attività la Commissione si avvale degli uffici e del personale della Federazione, presso la sede operativa nella quale essa ha sede.
- 9) Il presente Regolamento entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte del Consiglio Federale, al quale è delegato ogni potere di modifica dello stesso.